



# CITTÀ DI FOSSACESIA

## Provincia di Chieti

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/05/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 - ANNUALITA' 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di Maggio alle ore 18:00, nella SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	SI
GALANTE MARIA ANGELA	--
PETRAGNANI DANILO	SI
SGRIGNUOLI MAURA	SI
FINORO GIOVANNI	SI
VERRATTI MARIA FELICIA	SI
PETROSEMOLO UMBERTO	SI
DI FILIPPO ESTER SARA	--
MARRONE ALBERTO	SI
ARRIZZA MARIELLA	SI
LUCIANI PAMELA	SI
ROTONDO ANTONELLA	SI
ALLEGRINI NICOLA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CIABATTONI CRISTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **Argomento posto al n. 1 dell'ODG**

Presenti 11

Assenti 2(Galante Maria Angela, Di Filippo Ester Sara)

Il Sindaco/Presidente illustra la proposta di deliberazione che riguarda l'approvazione del Piano Economico e Finanziario e le delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari da applicare per l'anno 2023. E procede ad illustrare i dati contabili più rilevanti.

Interviene la consigliera comunale Arrizza la quale evidenzia che il Comune di Lanciano sta procedendo alla sperimentazione della tariffa puntuale della Tari, che permette al cittadino di pagare in base al proprio, conferimento dei rifiuti, dunque propone, a nome del gruppo di Alternativa civica di attuare questa sperimentazione anche presso il Comune di Fossacesia.

Successivamente, al fine di ridurre lo stato di incuria delle aree verdi, propone che il Comune con apposita delibera decida di applicare alla diligenza ed operosità del cittadino che provvede alla cura del verde pubblico in prossimità della propria abitazione la riduzione dell'IMU e/o TASI e/o TARI. Inoltre, propone di esonerare dal pagamento del tributo o dei tributi comunali mediante delibera le associazioni, i Comitati di cittadini, i rappresentanti di categorie che presentino progetti di riqualificazione aventi ad oggetto la pulizia di una zona limitata del territorio la manutenzione e/o l'abbellimento di aree verdi, piazze e strade la collocazione di arredo urbano e la realizzazione di eventi.

Prende la parola il consigliere Allegrini annuncia che il proprio voto è contrario e comunica di non condividere le politiche che sta portando avanti la società in house Eco.lan, soprattutto in relazione alla realizzazione della centrale Biogas che comporterà l'acquisizione di rifiuti da parte di altre regioni.

Interviene il Sindaco il quale condivide la possibilità di attivare anche presso il comune di Fossacesia la sperimentazione della tariffa puntuale della Tari, che permette al cittadino di pagare in base al proprio, conferimento dei rifiuti, tuttavia, tale progetto va attivato con la collaborazione della Eco.lan che lo deve implementare.

Invece, in merito alla proposta di riduzione dei tributi per i cittadini che provvedono alla cura del verde pubblico in prossimità della propria abitazione e alle associazioni che presentano progetti sussiste la problematica per la quale tali importi esentati vanno poi ridistribuiti su altri cittadini poiché l'importo del Pef va in ogni caso coperto integralmente con le tariffe della Tari.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art 49 del T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli

Con voti favorevoli 7

Contrari 4 (Arrizza, Luciani, Rotondo, Allegrini)

**DELIBERA**

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Inoltre,

su conforme proposta del Presidente e stante l'urgenza

Con voti favorevoli 10

Contrari 1 (Allegrini)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
La seduta è chiusa alle ore 17.50

## IL PROPONENTE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai sensi dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell’8,6%;

**DATO ATTO** che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022 con delibera di Consiglio Comunale N. 20 del 30/05/2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo, non ricorrendo i presupposti previsti;

**CONSIDERATO**, altresì, che spetta ad ARERA l’approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;

d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

**CONSIDERATO** che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 è quello già acquisito con il Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato dal Consiglio Comunale con delibera N. 20 del 30/05/2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 di euro **796.496,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)** - Contributo MIUR Anno 2022 € 3.053,00-, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO</b> <b>VARIABLE</b></i>	652.060
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO</b> <b>FISSO</b></i>	144.436

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 77% del costo complessivo ed il restante 23% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**RITENUTO** di differire per l'anno 2023 i termini di versamento TARI, fissando le scadenze nella maniera seguente:

- Scadenze acconto: 1^ Rata 31 luglio 2023
- 2^ Rata 30 novembre 2023
- Rata Unica 31 luglio 2023.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTI:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 29.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP per il periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n°15 del 19 aprile 2023, riguardante l'ultimo Bilancio di Previsione approvato, riferito all'esercizio finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n°118/2011);

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**PROPONE**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il PEF relativo all'anno 2023 è quello già acquisito con il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 approvato dal Consiglio Comunale con delibera N. 20 del 30/05/2022, di cui se ne prende atto, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 di euro **796.496,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)** - Contributo MIUR Anno 2022 € 3.053,00-, così ripartito:

<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO</b></i>	652.060
---	---------



<b>VARIABILE</b>	
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO FISSO</b></i>	144.436

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) Di differire per l'anno 2023 i termini di versamento TARI, fissando le scadenze nella maniera seguente:

- Scadenze acconto: 1^ Rata 31 luglio 2023

2^ Rata 30 novembre 2023

Rata Unica 31 luglio 2023.

5) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Enrico Clemente Di Giuseppantonio

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 572 del 25/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 25/05/2023.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 572 del 25/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 25/05/2023.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO  
CLEMENTE

Il Segretario Comunale

D.ssa CIABATTONI CRISTINA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 896**

Il 23/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 22 del 29/05/2023 con oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 - ANNUALITA' 2023**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa CIABATTONI CRISTINA il 23/06/2023.